

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3939 del 25/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, insediamento di Maranello, Via Abetone Superiore n.320, Maranello (MO). Riferimento n. 2535/2015 del SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico. Pratica SINADOC 12693/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4092 del 25/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

DITTA F.LLI VALENTI DI VALENTI ROBERTO &C. SNC

INSEDIAMENTO DI MARANELLO

VIA ABETONE SUPERIORE N.320, MARANELLO

SPORTELLO UNICO DELL'UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO

MARANELLO

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA F.LLI VALENTI DI VALENTI ROBERTO &C. SNC, INSEDIAMENTO DI MARANELLO, VIA ABETONE SUPERIORE N.320, MARANELLO (MO). RIFERIMENTO N. 2535/2015 DEL SUAP DELL'UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO.
PRATICA SINADOC 12693/2016

La Legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni

amministrative in materia di AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);

La ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc con sede legale e insediamento in Via Abetone Superiore n.320, Maranello (MO), ha presentato al SUAP dell’Unione Comuni Distretto Ceramico la domanda di A.U.A. recepita con protocollo n. 19264 del 05/11/2015. Il SUAP ha trasmesso la domanda alla Provincia di Modena che l’ha assunta agli atti con protocollo n. 98375/9.13, fascicolo n. 1166 del 11/11/2015.

Con nota protocollo n.11492 del 24/06/2016 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sull’impatto acustico; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

Il 12/05/2017 con protocollo n.9266 è stata assunta agli atti della SAC di ARPAE Modena la documentazione integrativa richiesta, inviata dalla ditta, con la quale si è trasmessa la Valutazione di Impatto Acustico.

Con nota protocollo n.10974 del 06/06/2017 la SAC di ARPAE Modena ha richiesto un chiarimento sulla documentazione presentata in merito all’impatto acustico.

Il 28/06/2017 con protocollo n. 12768 è stata assunta agli atti della SAC ARPAE Modena la documentazione richiesta.

La ditta nell’insediamento di Maranello di cui all’oggetto, svolge attività di lavorazione carni con annesso punto vendita.

Con riguardo all’insediamento di Maranello di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell’A.U.A. i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

Con riguardo all’insediamento di Maranello di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Determinazione del Comune di Maranello n. 28 del 28/01/2012 di autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

È stato acquisito dalla SAC di ARPAE Modena come contributo istruttorio il parere del Comune di Maranello con protocollo n.4786 del 21/03/2016, relativamente agli scarichi idrici.

È stato acquisito dalla SAC ARPAE di Modena come contributo istruttorio il parere di ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Sud Maranello Pavullo, con protocollo n. 14641 del 24/07/2017, relativamente all’impatto acustico.

Il Comune di Maranello non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell'insediamento di Maranello di cui al presente atto.

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 al gestore della ditta F.Ili Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, con sede legale e insediamento in Via Abetone Superiore n.320, Maranello (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.
- 2) Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della L. 447/95, in materia di inquinamento acustico.

- 4) Di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni dal 25/07/2017, con scadenza al **25/07/2032**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'insediamento, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico.
- 9) Di informare che:
 - a) Al fine di verificare la conformità dell'insediamento e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Maranello
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Maranello

- b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
 - c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- 10) Di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'A.U.A. Il presente

atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della SAC ARPAE di Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

DITTA F.LLI VALENTI DI VALENTI ROBERTO &C. SNC

VIA ABETONE SUPERIORE N.320, MARANELLO

MARANELLO

Allegato ACQUA

Ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, insediamento di Maranello, Via Abetone Superiore n.320, Maranello (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.

Con la delibera dell’Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta F.Ili Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, con sede legale e operativa a Maranello in Via Abetone Superiore n.320, svolge attività di lavorazione carni con annesso punto vendita.

Relativamente agli scarichi idrici dell’attività produttiva, si ha la seguente configurazione.

Le acque utilizzate sono prelevate da pubblico acquedotto e lo scarico deriva dall’attività di lavaggio di attrezzature, tavoli, pavimenti e della cella frigorifera.

Rispetto a quanto precedentemente autorizzato l’azienda dichiara che non sono state apportate modifiche sostanziali agli scarichi, che sono raccolti e trattati in degrassatore prima dello scarico in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue derivate dai lavaggi di attrezzature, piani di lavoro e pavimenti sono classificate come acque reflue industriali.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l’autorizzazione allo scarico n. 28 del 28/01/2012, rilasciata dal Comune di Maranello alla ditta F.Ili Valenti di Valenti Roberto &C. Snc per l’insediamento di Maranello, Via Abetone Superiore n.320;

vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni dell’Ente Gestore Hera S.p.A. – Direzione Acqua, prot. 140564 del 30/11/2015;

visto il parere tecnico favorevole del Comune di Maranello acquisito agli atti con protocollo n. 4786 del 21/03/2016, con il quale si richiama il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal gestore delle fognature pubbliche.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **È autorizzato** il gestore della ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, con sede legale a Maranello, per l'insediamento di Maranello, Via Abetone Superiore n.320, **a scaricare le acque reflue industriali** derivanti dall'attività di lavaggi di attrezzature, tavoli, pavimenti e cella frigorifera, **nella pubblica fognatura**;
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
- 3) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 4) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle della vasca di depurazione dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e per gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 5) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 6) È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Maranello ed al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

DITTA F.LLI VALENTI DI VALENTI ROBERTO &C. SNC

VIA ABETONE SUPERIORE N.320, MARANELLO

MARANELLO

Allegato RUMORE

Ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, insediamento di Maranello, Via Abetone Superiore n.320, Maranello (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447

A – Premessa normativa

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01"-

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – Parte descrittiva

La ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, con sede legale e operativa nel Comune di Maranello, Via Abetone Superiore n.320, svolge l'attività di lavorazione carni con annesso punto vendita.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopraccitata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- l'attività in esame è collocata in un'area di classe acustica III (aree di tipo misto) con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni (06,00/22,00) e 50 dBA notturni (22,00/06,00);
- le attività sono svolte sia nel tempo di riferimento diurno che in quello notturno;
- il recettore sensibile individuato è costituito da R1 – edificio residenziale posto nell'adiacenza del confine Est;
- i rilievi fonometrici sono stati effettuati con tutte le sorgenti attive e hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale al recettore individuato;
- non si sono rilevate componenti tonali nell'analisi in frequenza.

C – Istruttoria e pareri

Vista la valutazione d'impatto acustico datata 19/04/2017 per l'insediamento di Maranello, Via Abetone Superiore n.320, allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole sulla verifica di impatto acustico espresso da ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, assunto agli atti con protocollo n. 14641 del 24/07/2017;

visto che il Comune di Maranello non ha espresso osservazioni in merito al parere di ARPAE.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo delle sorgenti di rumore a servizio della ditta F.lli Valenti di Valenti Roberto &C. Snc, presso l'insediamento di lavorazione carni con annesso punto vendita, posto in Maranello, Via Abetone Superiore n.320.
- 2) In fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di

usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

- 3) Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.